

2010

Rendiconti generali

**Relazione del Direttore generale
Allegati**



PAGINA BIANCA

Allegato A)

Evoluzione legislativa

Allegato B)

1. Crediti contributivi per anno di accertamento:

- nei confronti delle aziende tenute alla presentazione delle denunce a conguaglio (DM)
- nei confronti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
- verso lo Stato per esercizio di provenienza del residuo

2. Crediti contributivi ceduti

3. Crediti per prestazioni da recuperare.

Allegato C)

Elenco dei capitoli delle spese obbligatorie che presentano un'eccedenza degli impegni sulle previsioni definitive.

Allegato D)

Elenco degli immobili.

Allegato E)

Residui passivi per spese non obbligatorie per capitolo e per esercizio di insorgenza.

Allegato F)

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Equitalia S.p.A..**
- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 dell'INPS - Gestione immobiliare – I.GE.I. S.p.A., in liquidazione.**
- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 dell'ITALIA PREVIDENZA – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa – S.I.S.P.I.**
- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di FONDINPS – Fondo pensione complementare INPS.**

Allegato G)**Confluenza dell'IPOST nell'INPS**

- 1. Stato patrimoniale generale – Analisi delle poste iniziali**
- 2. Rendiconto finanziario gestionale – Analisi dei residui iniziali**
- 3. Residui passivi di spese di funzionamento ex Ipost per capitolo e per anno di insorgenza**

Allegato A

Evoluzione legislativa

PAGINA BIANCA

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento comprende i provvedimenti legislativi di maggior interesse per l'attività dell'Istituto, emanati nel corso del 2010 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario suddetto.

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2010 - (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009)

Art. 2. Disposizioni diverse

Comma 1.

Per il 2010 è previsto un aumento dei trasferimenti da parte dello Stato (complessivamente 378,81 milioni di euro) nella misura di:

- a) 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS;
- b) 75,05 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a)) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

Comma 2.

Stabilisce per l'anno 2010 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato:

- 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera a);
- 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera b).

Comma 3.

Si conferma quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, della legge 449/1997 ovvero che la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato tra le gestioni interessate, considerati nei precedenti commi, deve essere effettuata ai sensi dell'art.37, comma 3, lettera c) della legge n. 88/89 e successive modificazioni e dell'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97 e successive modificazioni, mediante ricorso alla Conferenza di servizi.

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:

- 836,97 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

- 2,72 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- 63,06 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Comma 4.

Prevede l'utilizzo di specifiche risorse per il finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili ciechi e sordomuti (di cui all'articolo 130 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), valutati in 204,09 milioni di euro per il 2008 ed in 200 milioni di euro per il 2009. A tal fine si prevede che siano utilizzate:

- per un importo complessivo di 244,09 milioni di euro, le somme che risultano - nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2008 - trasferite alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie;
- per un importo complessivo di 160 milioni, le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Comma 5.

Tale comma reca una norma di interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico.

La norma chiarisce che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro, ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Comma 49.

Dispone una ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione delle agevolazioni per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati, di

cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge 67/1988, autorizzando una spesa per il 2010 di 120,2 milioni.

Comma 59.

Prevede l'elargizione di un contributo straordinario per l'anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice. In merito al profilo fiscale è disposta l'esenzione del contributo dall'IRPEF e dalle relative addizionali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari.

Commi 103 e 104.

A decorrere dall'anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, (assegni nucleo familiare, di maternità, handicap) sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali. Di conseguenza, lo stanziamento del citato Fondo nazionale per le politiche sociali viene ridotto degli importi trasferiti ai singoli capitoli di spesa.

Comma 105.

Prevede la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato di TFR, ai sensi dell'articolo 51, del D.L. 248/2007.

Commi 106-125.

I commi in esame adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Come riferisce la relazione tecnica le disposizioni qui proposte, in conformità a quanto dispone

l'articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono il contenuto dell'accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.

In particolare il comma 124 delega alle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni amministrative dello Stato sulla gestione della cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato.

Comma 130.

Amplia i requisiti e la misura dell'istituto sperimentale di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR, introdotto dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008. La norma, modificando il richiamato comma 2, incrementa la misura dell'intervento in un'unica soluzione per i richiamati soggetti, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, con una percentuale pari al 30% (l'attuale è pari al 20%) del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, nei limiti di 200 milioni di euro annui. Le condizioni previste sono:

- soggetti che operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a 20.000 euro e superiore a 5.000 euro;
- abbiano accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata;
- risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi;
- risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

Comma 131.

Interviene in materia di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Aggiungendo il comma 2-ter all'articolo 19 del D.L. 185/2008, prevede che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'ottenimento dell'indennità si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di co.co.co. anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.

Commi 132 e 133.

Riconoscono, in via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Il beneficio è riconosciuto a domanda degli interessati nei limiti di 40 milioni di euro per il 2010. Le modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia.

Commi 134 e 135.

Estendono la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. Inoltre, la durata della richiamata riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010. Le modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia.

Commi 136-137.

Prorogano al 2010 alcune disposizioni dell'articolo 19 del D.L. 185/200, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, che erogano specifici

trattamenti di sostegno al reddito per il 2009 (indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l'indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

Commi 138-140.

Rinnovano anche per l'anno 2010, riprendendo di fatto analoghe disposizioni precedenti, la possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori ai fini dell'ammissione ai trattamenti medesimi. Si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

Gli oneri sono a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n.2 del 6 marzo 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Comma 141.

Reca disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell'INPS, con successiva pubblicazione sulla borsa lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito cui la normativa prevede incentivi all'assunzione. Inoltre, introducendo ulteriori periodi al comma 7 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua concorrono nei limiti delle risorse disponibili al trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso in